



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 22.11.2021
COM(2021) 712 final

2021/0370 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto
SEE in riferimento alla modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme,
prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

(Direttiva sui prodotti del tabacco)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in riferimento alla prevista adozione di una decisione del Comitato misto che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo SEE

L'accordo sullo Spazio economico europeo (l'"accordo SEE") garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE. Prevede l'integrazione della legislazione dell'UE relativa alle quattro libertà in tutti i 30 Stati membri del SEE, di cui fanno parte, oltre agli Stati membri dell'UE, anche la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein. L'accordo SEE riguarda inoltre la cooperazione in altri importanti settori, quali ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, turismo e cultura, collettivamente noti come "politiche orizzontali e di accompagnamento". L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1994. L'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, è parte contraente dell'accordo.

2.2. Il Comitato misto SEE

Il Comitato misto SEE è responsabile della gestione dell'accordo SEE. Costituisce un forum per lo scambio di opinioni connesse al funzionamento dell'accordo SEE e le sue decisioni vengono adottate per consenso. Conformemente al trattato di Lisbona, la responsabilità del coordinamento delle questioni relative al SEE a livello dell'UE spetta al Servizio europeo per l'azione esterna.

2.3. L'atto previsto del Comitato misto SEE

Il Comitato misto SEE sarà chiamato ad adottare la decisione del Comitato misto SEE ("l'atto previsto") su una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE.

La finalità dell'atto previsto è integrare nell'accordo SEE la direttiva sui prodotti del tabacco¹, compresa la direttiva delegata della Commissione che la modifica², e abrogare la direttiva 2001/37/CE a norma dell'accordo SEE³.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La Commissione trasmette il progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio, per adozione quale posizione dell'Unione. La posizione, una volta adottata, dovrebbe essere presentata il più presto possibile in sede di Comitato misto SEE.

Il contenuto e la natura dell'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE non si limitano a quanto può essere considerato un semplice adattamento tecnico ai sensi del

¹ GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1.

² GU L 360 del 17.12.2014, pag. 22.

³ GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26.

regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio. La posizione dell'Unione sarà quindi stabilita dal Consiglio.

La decisione del Comitato misto SEE allegata contiene anche gli adattamenti seguenti.

1. A causa di vincoli costituzionali negli Stati EFTA-SEE, le imposte dei soggetti stabiliti in tali Stati non possono essere riscosse direttamente dalla Commissione europea. Tale responsabilità rientra nelle competenze dell'Autorità di vigilanza EFTA. Pertanto, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 7, paragrafo 13, è aggiunto il comma seguente:

"Nei casi riguardanti fabbricanti e importatori degli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA riscuote le eventuali imposte applicate dalla Commissione."

2. Per quanto riguarda la Norvegia, all'articolo 12, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: "Vista la situazione nazionale specifica, corroborata dalle statistiche sui rischi sanitari connessi all'uso del tabacco orale e ai suoi modelli di consumo, il tabacco per uso orale immesso sul mercato in Norvegia può recare la seguente avvertenza alternativa relativa alla salute:

"Questo prodotto del tabacco aumenta il rischio di danni al feto o di parto di un feto morto"

3. In Norvegia, analogamente alla Svezia, la vendita di tabacco per uso orale è autorizzata perché si tratta di un prodotto tradizionale. Questa esenzione dovrebbe rimanere in vigore.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*⁴.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il Comitato misto SEE è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo SEE. L'atto che il Comitato misto SEE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale, a norma degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del

⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale di una decisione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 2894/94 del Consiglio, dipende principalmente dalla base giuridica sostanziale degli atti giuridici dell'UE da integrare nell'accordo SEE.

Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante. In via d'eccezione, se è dimostrato, invece, che l'atto persegue contemporaneamente più finalità oppure ha più componenti legate tra loro in modo inscindibile, senza che una sia accessoria rispetto all'altra, cosicché siano applicabili diverse disposizioni dei Trattati, un atto siffatto deve fondarsi sulle diverse basi giuridiche corrispondenti⁵.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'atto previsto ha finalità e parti costitutive riguardanti il settore dell'agevolazione del buon funzionamento del mercato interno per i prodotti del tabacco e i prodotti correlati, partendo da un livello elevato di tutela della salute umana. Tali elementi dell'atto previsto sono tra loro inscindibili e nessuno di essi è accessorio rispetto agli altri.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: l'articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 53, paragrafo 1, e dagli articoli 62 e 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del Comitato misto SEE apporterà modifiche all'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 4 settembre 2018, Commissione/Consiglio, C-244/17, ECLI:EU:C:2018:662, punto 37.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in riferimento alla modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

(Direttiva sui prodotti del tabacco)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo⁶, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo⁷ (l'"accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato II dell'accordo SEE, che contiene disposizioni sulle regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione⁹.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE.

⁶ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁷ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁸ Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, rettificata dalla GU L 150 del 17.6.2015, pag. 24.

⁹ Direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica l'allegato II della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo il catalogo delle avvertenze illustrate da utilizzare sui prodotti del tabacco (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 22).

- (6) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE che figura nell'allegato della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*